



COMUNE DI FURNARI

(Città Metropolitana di Messina)

REGISTRO GENERALE - DETERMINAZIONE N° 661

Data 31/12/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA III - TECNICA - TECNICO-MANUTENTIVA - COMMERCIO

N. 378 DEL 31/12/2024

OGGETTO: Decisione a contrarre per proroga tecnica del servizio di manutenzione e gestione dell'impianto di depurazione centralizzato ubicato in Contrada Bazia fino 31.03.2025. Affidamento e impegno di spesa. CIG B513DECE95

L'anno 2024 il giorno 31 del mese di dicembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE AREA III - Tecnica - Tecnico-Manutentiva - Commercio

PREMESSO che:

- Questo Ente è proprietario di un impianto di depurazione centralizzato con condotta sottomarina ubicato in Contrada Bazia, dove confluiscono le acque reflue urbane di tutto il territorio comunale, e si avvicina la scadenza del contratto di manutenzione e gestione dell'impianto (30.06.2024);
- Attualmente, l'impianto è in consegna al Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, ai sensi del D.P.C.M. del 07/08/2023. Il Commissario ha eseguito per il suddetto impianto i lavori di adeguamento necessari per adempiere alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C-251/17, C-85/13, e alle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181;
- I lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione sono attualmente completi, ma non è ancora intervenuto il collaudo e la verifica degli impianti. Pertanto, l'impianto non è ancora nella disponibilità del Comune e potrebbero essere necessari ulteriori lavori. L'ampliamento dell'impianto ha già permesso l'attivazione di una nuova linea di depurazione e la messa in funzione di ulteriori vasche di trattamento. Questi interventi hanno adeguato l'impianto alla normativa vigente, ma hanno anche introdotto un costo di gestione maggiore, necessario per garantire l'efficacia del nuovo assetto tecnico. Attualmente, non è possibile determinare con precisione questo nuovo costo, poiché dipenderà anche dal futuro affidamento del servizio per i prossimi 12 mesi;
- Con determina n. 502 del 29/12/2023, reg. gen. n. 845 del 30.12.2023, è stato affidato l'incarico per la manutenzione ordinaria e la gestione dell'impianto di depurazione centralizzato sito in Contrada Bazia del Comune di Furnari per sei mesi ad ALAK S.R.L., con sede in C.da Lacco n. 65, cap 98061, Brolo (ME) – P.IVA 01603800838;
- Con determina n. 180 - reg. gen. n. 308 del 01.07.2024, è stato confermato l'incarico per la manutenzione ordinaria e la gestione dell'impianto di depurazione centralizzato sito in Contrada Bazia del Comune di Furnari per ulteriori sei mesi ad ALAK S.R.L., fino al 30.09.2024;

- Con determina n. 273- reg. gen. n. 487 del 02.10.2024, è stato confermato l'incarico per la manutenzione ordinaria e la gestione dell'impianto di depurazione centralizzato sito in Contrada Bazia del Comune di Furnari per ulteriori sei mesi ad ALAK S.R.L., fino al 31.12.2024; A tutt'oggi, l'impianto non è nella disponibilità del Comune per i motivi sopra esposti e pertanto occorre garantire il proseguimento del servizio di manutenzione e gestione fino al 31.03.2025;

CONSIDERATO:

- che la gestione e la manutenzione dell'impianto di depurazione comunale è tra i servizi improcrastinabili in quanto l'interruzione potrebbe generare gravi problemi igienico-sanitari alla popolazione e danni all'ambiente;
- che l'impianto, a seguito dell'adeguamento, ha portato a una diversa pianificazione della gestione, conseguente a una diversa articolazione della rete interna, vasche di trattamento, telegestione, ecc., non rende applicabile il preventivo posto a base di gara con la negoziazione che è alla base della determina n. 502 del 29/12/2023, reg. gen. n. 845 del 30.12.2023;
- che, a tal fine, il RUP nominato dal Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, ai sensi del D.P.C.M. del 07/08/2023, ha dotato questo UTC di un piano dei costi di gestione annuo dell'impianto di depurazione adeguato;
- che sulla base del predetto piano di gestione si è estrapolato il costo invernale (misurato su 9000 abitanti equivalenti), arrivando alla determinazione del costo mensile. A tale costo è stato applicato uno sconto del 21,77% sul valore ivato, seguito dall'aggiunta dell'IVA al 10%;
- che, allo stato, la ditta ALAK S.R.L., già incaricata della realizzazione dell'impianto a seguito di gara aperta gestita dal Commissariato di cui sopra, conosce il preciso funzionamento dell'impianto, le novità introdotte e tutti quegli elementi che consentano una gestione ottimale dell'impianto;
- le difficoltà di questo Ente ad acquisire le somme per una gestione annuale dell'impianto si sono tradotte nell'impossibilità di dare corso a una gara "aperta" a tutti gli operatori del settore e quindi a una transizione ordinata a una diversa ditta, stante che la ditta ALAK S.R.L., per contratto stipulato con il Commissario Straordinario Unico per l'adeguamento dell'impianto, ha l'onere di fornire a un nuovo operatore tutte le informazioni necessarie per un insediamento ordinato e preciso nella gestione;
- che questo UTC, prendendo atto che la ditta ALAK ha fornito ad oggi una ottima gestione dell'impianto, che le problematiche accennate sono concrete ed attuali, e che, data la scadenza dell'affidamento in data odierna, non consente di percorrere soluzioni nuove con affidamenti a ditte che verrebbero a trovarsi in una situazione di oggettiva difficoltà mancando di una conoscenza del "nuovo" impianto adeguato;
- che a questo si aggiunge che la ditta ALAK è ancora la ditta incaricata della realizzazione dell'impianto, che risulta ancora da collaudare e consegnare a questo Ente, e che conseguentemente aggiungere una nuova ditta nel perimetro dell'impianto comporterebbe una sovrapposizione di ditte con aspetti che incidono sulla sicurezza;
- che tutte le considerazioni sopra riportate, a cui occorre aggiungere che la scadenza dell'appalto è oggi e che mancherebbero tempi tecnici anche per una adeguata negoziazione con più ditte, convergono a confermare per un periodo di tre mesi (fino al 31.03.2024) alla ditta ALAK S.R.L., ritenendo dal punto di vista amministrativo che tale decisione sia, allo stato delle condizioni date, rispettosa dei principi di una corretta azione amministrativa;

PRESO ATTO:

- di quanto statuito dall'art. 49 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in merito alla deroga del principio di rotazione degli affidamenti, che recita testualmente: "4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o

- essere individuato quale affidatario diretto”;
- dei contenuti delle seguenti pronunce:
 - o Parere MIT n. 2084 del 29/06/2023 recante: D.Lgs. n. 36/2023, art. 49, co. 4 – Particolare struttura del mercato e dimostrazione d’effettiva assenza di alternative;
 - o Parere ANAC n. 58/2023 del 15/11/2023 in merito al principio di rotazione degli affidamenti;
 - o Sentenza del Consiglio di Stato del 12 febbraio 2024, n. 1385 in merito al principio di rotazione degli affidamenti;
 - o Parere MIT n. 2624 del 21 giugno 2024, recante: Rotazione;
 - o Comunicato del Presidente dell’ANAC del 24/06/2024, recante: Chiarimenti in merito al principio di rotazione degli affidamenti;
 - o Parere n. 1463 del 2 dicembre 2024 che il Consiglio di Stato ha emanato sulla bozza di correttivo al Codice dei contratti in merito al principio di rotazione degli affidamenti;
- che nel caso dell’affidamento in esame ricorrono le seguenti oggettive motivazioni:
 - o particolare struttura del mercato per i servizi in oggetto;
 - o effettiva assenza di alternative immediate, efficaci ed economiche;
 - o accurata e meritevole esecuzione del precedente contratto da parte dell’operatore economico uscente;

ACCERTATO pertanto che nel caso in esame risulta possibile e legittimo procedere con la deroga al principio di rotazione degli affidamenti, stante che il perseguimento dell’interesse pubblico e la tutela della salute pubblica e dell’Ambiente risultano alla base delle scelte operate dalla P.A.;

PRESO ATTO:

- del disposto di cui all’art. 1 (Principio del risultato) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. recepito in Sicilia dalla L.R. n. 12/2023, che recita testualmente:
 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.
 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.
 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
 - a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
 - b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
- (...)
- del disposto di cui all’art. 2 (Principio della fiducia) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che recita testualmente:
 1. L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
 2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
 3. Nell’ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione

di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

(...)

RIBADITO che quest'Ente non ha la possibilità di gestire autonomamente il servizio, per cui si deve procedere all'affidamento a terzi;

ATTESO:

- che un'interruzione del servizio comporterebbe rischi per l'igiene e la salute pubblica e conseguentemente danni certi all'Ente;
- che occorre indire una nuova procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione e gestione per tre mesi e garantire il servizio fino a quantificare le nuove condizioni che si determineranno in termini contrattuali per la gestione dell'impianto una volta adeguato;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 183/2024 che assegnava al Responsabile dell'Area III Tecnica, Tecnico-Manutentiva, la risorsa economica complessiva di € 63.306,09 inclusa IVA, oneri e somme a disposizione dell'Amministrazione per l'affidamento del servizio di manutenzione e gestione dell'impianto di depurazione centralizzato ubicato in Contrada Bazia per tre mesi fino al 31.03.2025, con imputazione voce 3440, cap. 15350, art. 11, cod. 09.04.1 del bilancio di previsione finanziario 2023/2025, annualità 2024, ed a porre in essere tutti gli atti conseguenziali

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20.10.2023 di approvazione del D.U.P. Semplificato 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20.10.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 ed allegati;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale alla data odierna non ha ancora approvato il citato Bilancio di Previsione e che pertanto l'Ente è attualmente in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 del TUEL;

ATTESO che l'art. 163 comma 2 recita come appresso: "Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;" RITENUTO perciò necessario, a tutela degli interessi dell'Ente, adottare il presente atto, la cui spesa risulta essere urgente, indifferibile e indispensabile in quanto sorge la necessità di procedere all'assegnazione del servizio in essere al fine di garantire il servizio di manutenzione e gestione dell'impianto di depurazione nelle more dell'espletamento di una gara;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Decisione a contrarre per proroga tecnica del servizio di manutenzione e gestione dell'impianto di depurazione centralizzato ubicato in Contrada Bazia fino al 31 marzo 2025. Affidamento e impegno di spesa.
 - Importo del contratto: € 57.493,43 oltre IVA al 10% (complessivo 63.242,773 euro)
 - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - Modalità di scelta del contraente:
affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 con trattativa su MePa tramite RDO 4978359;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo intervento di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

RITENUTO opportuno garantire la continuità del servizio e procedere quindi all'affidamento dell'incarico alla stessa ditta precedentemente demandata, prolungando l'incarico fino al 31.12.2024.

RITENUTO, altresì, che a conferma dell'incarico alla ditta ALAK S.R.L. garantisce l'assenza di sovrapposizioni tra diverse ditte nell'impianto, poiché tale sovrapposizione comporterebbe interferenze e rischi per la sicurezza, essendo ALAK S.R.L. l'esecutrice dei lavori di adeguamento dell'impianto per conto del Commissario.

DATO ATTO che, avvalendosi del portale acquistinretepa.it, veniva inoltrata la trattativa diretta con RDO n. 4978359 nei confronti del seguente operatore: ALAK S.R.L. con sede in C.da Lacco n.65 cap 98061, Brolo (ME) – P.IVA 01603800838;

VISTA l'offerta ricevuta (RDO 4978359) da ALAK S.R.L. P.IVA 01603800838 di 63.242,77 iva inclusa;

RITENUTO di affidare alla ditta ALAK S.R.L. con sede in C.da Lacco n.65 cap 98061, Brolo (ME) – P.IVA 01603800838 le attività in parola per un importo di € 57.493,43, per un totale complessivo di euro 63.242,77 iva inclusa, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fino al 31/03/2025;

VERIFICATA la regolarità contributiva con DURC (Numero Protocollo INAIL_46342930 - Data richiesta 04/11/2024 - Scadenza validità 04/03/2025);

CONSIDERATO che i Responsabili dei servizi esistenti presso questo Ente non sono dotati del PEG, così come previsto dall'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Il D.lgs. 36/2023;

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per come recepita in Sicilia dalla L.R. n. 7/2019 e s.m.i.;

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta ALAK S.R.L. con sede in C.da Lacco n.65 cap 98061, Brolo (ME) – P.IVA 01603800838, per un importo pari a € 63.242,77 IVA inclusa come per legge, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all’art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione di € 63.242,77 (IVA inclusa) voce 3440, cap. 15350, art. 11, cod. 09.04.1 del bilancio di previsione finanziario 2023/2025, annualità 2025;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all’impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell’Area contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell’operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

La presente determinazione, redatta in originale, da inserirsi nel proprio registro ed in quello generale dell’Ufficio di Segreteria, viene trasmessa all’Ufficio di ragioneria per i dovuti adempimenti, comunicata al Sindaco, alla Giunta, al Segretario ed inserita, per estratto, nel sito ufficiale del Comune sotto il link “Amministrazione Trasparente” e contestualmente alla pubblicazione, per esteso, all’albo on-line del Comune.

**Il RESPONSABILE
AREA III - Tecnica - Tecnico-Manutentiva - Commercio
F.to**